FEDERBRACCIANTI - CGIL
FISBA - CISL - CALABRIA
UISBA - UIL

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE

PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA

Validità 1-1-1985 - 31-12-1985

FEDERBRACCIANTI - CGIL
FISBA - CISL - CALABRIA
UISBA - UIL

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE

PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA

Validità 1-1-1985 - 31-12-1985

Il giorno 12 giugno 1985 presso la sede della Regione Calabria

tra

la Circoscrizione SNEBI della Calabria rappresentata dal Presidente Francesco Ferragina assistito dall'avv. Vincenzo D'Andrea

e

la Federbraccianti-CGIL rappresentata dai sigg. Placido Napoli segretario generale, Francesco Rosato, Mario De Rose, Antonio Spataro, Liliana Frascà, Antonio Granata, Franca Fortunato, Giuseppe Nocera, Vincenzo Carrozza, Luigi Rotella, Giuseppe Martino, Fernando Pignataro, Osvaldo Mancuso, Giovanni Giorgi;

la FISBA-CISL rappresentata dai sigg. Cosimo Piscioneri segretario generale, Rosario Bua, Pietropaolo Audia, Mario Melfi, Giuseppe Gualtieri, Michele Lettieri, Francesco Di Renzo, Antonio Grillo, Rodolfo Iero, Pasquale Loiacono, Luigi Sbarra;

la UISBA-UIL rappresentata dai sigg. Rocco Laganà segretario generale, Vincenzo Lipera, Gregorio Montillo, Teodoro Tauro, Antonio Merlino, Giuseppe Talia, Domenico Giuliano, Francesco Mascaro, Giovanni Mesuraca;

si è stipulato il seguente Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del contratto nazionale 29 aprile 1984 per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria valevole per tutto il territorio della Calabria.

PREMESSA POLITICA

Le esigenze e gli orientamenti comunemente definiti nella premessa al CCNL 29/4/1983 costituiscono un punto di riferimento fondamentale per riproporre ed aggiornare le questioni inerenti all'impegno programmatico da parte della Regione Calabria nel settore idraulico-forestale nel contesto dello sviluppo delle zone interne.

Gli atti programmatori dovranno confermare una corretta applicazione dei livelli occupazionali privilegiando compiutamente quegli interventi qualitativi e produttivi di natura innovatrice che devono essere alla base di un piano organico di sviluppo integrato delle aree interne.

Le parti riconoscono l'urgenza che si proceda da parte della Regione Calabria alla realizzazione di un piano di sviluppo delle aree interne per una programmazione dello sviluppo regionale non limitato ad una sola area territoriale, ad un solo settore e ad una sola categoria di lavoratori, i quali in assenza di alternative valide, sarebbero destinati ad una mortificante prospettiva di sottoutilizzazione.

Il carattere drammaticamente esplosivo della situazione sociale in Calabria, ripropone l'estrema urgenza dell'impegno della Regione per lo sviluppo delle zone interne, agendo in modo coordinato e finalizzato nell'utilizzazione delle leggi e dei finanziamenti con particolare riferimento alle leggi 183, 184, 675, 1102, 440 e agli interventi CEE sulla cui base è possibile avviare uno sviluppo delle zone interne che superi ogni settorialismo forestale, con una chiara scelta produttiva, capace di avviare una attività agro-silvo-zootecnica moderna sostenuta da servizi speciali e culturali adeguati che sospinga un processo di industrializzazione delle risorse endogene e fondato sullo sviluppo dell'artigianato e della piccola e media impresa. A questa scelta va collegato il recupero dell'ingente patrimonio di insediamenti pubblici, residenziali e infrastrutturali che debbano essere riconvertiti in questa logica di riequilibrio territoriale, possibile solo se

si battono le logiche assistenzialistiche ed emarginanti finora prevalse.

Su queste basi, il processo di riqualificazione e diversificazione della mano d'opera deve trovare adeguata e definitiva risposta attraverso l'avvio tempestivo di uno specifico programma di riqualificazione professionale a carattere polivalente per gli operai forestali, in coerenza con gli interventi produttivi delle zone interne.

Le parti sono convinte che scegliere senza incertezze lo sviluppo produttivo delle aree interne e una qualificazione nuova dell'intervento pubblico nello stesso settore idraulico-forestale, può consentire il consolidamento dell'occupazione a livello di produttività ben più elevato dell'attuale, sulla base della loro diversificazione e riqualificazione aprendo così concretamente un processo di mobilità intersettoriale.

L'insieme di queste esigenze volte alla piena utilizzazione delle risorse all'allargamento della base produttiva delle zone interne, alla sua riqualificazione al consolidamento e alla riconversione della mano d'opera, richiedendo un rinnovamento profondo degli strumenti di intervento per garantire un sistema ampiamente partecipato nell'organizzazione e nell'attuazione delle scelte.

Vengono così all'ordine del giorno la piena valorizzazione delle Comunità Montane, la riorganizzazione e democratizzazione dell'ESAC e dei Consorzi di Bonifica, la redifinizione del ruolo dei Ripartimenti forestali e degli uffici legge speciale.

Art. 1 — Costituzione del rapporto

Gli operai forestali per quanto riguarda la natura del rapporto sono classificati in operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato.

Sono operai a tempo determinato:

— quei lavoratori che in base alla legge 18-4-62 n. 230 ,sono assunti per lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definitivi e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale, o per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto.

Sono operai a tempo indeterminato:

— quei lavoratori che essendo inquadrati a fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nell'anno solare precedente almeno 180 giornate di effettivo lavoro presso lo stesso datore di lavoro vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative.

Gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato saranno retribuiti con paga mensile per tutta la durata del rapporto di lavoro ad esclusione delle giornate non lavorate per assenze volontarie, malattie od infortunio e delle giornate per le quali è stato chiesto ed ottenuto l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni di cui alla legge 457/72.

Art. 2 — Garanzie occupazionali

Si confermano gli impegni occupazionali di cui al punto A e B dell'art. 5 del CCNL e, per quanto riguarda il punto C dello stesso articolo, le parti si impegnano ad attuarlo non appena una disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della Regione Calabria renderà inefficace la normativa sull'impiego dei lavoratori idraulico forestali, prevista dal decreto legge 15 giugno 1984 n. 233 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984 n. 442. (Punto C. CCNL. In sede di contrattazione

integrativa regionale, tenuto conto delle situazioni esistenti, dei programmi di intervento e dei relativi finanziamenti, dei problemi sociali di occupazione ricorrenti ed in relazione alle specifiche condizioni ambientali, climatiche ed operative del settore, la garanzia di durata minima del rapporto di cui al precedente punto B, potrà essere modificata allo scopo del conseguimento dei benefici di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1972 n. 457 e successive integrazioni e modificazioni).

Non appena si determineranno le condizioni con la nuova disciplina organica di cui al comma precedente, le parti si impegnano, fermo restando il numero dei lavoratori a tempo indeterminato alla data del 31-12-1984, a garantire l'occupazione minima annua di 181 giornate lavorative ai lavoratori che alla stessa data sopra citata, hanno effettuato almeno 151 giornate lavorative, secondo le modalità che le parti concorderanno al riguardo.

Impegno verbale

Nel caso in cui un operaio forestale abbia svolto, alle dipendenze di più Enti (ESAC, Regione Calabria, Consorzi di Bonifica, Azienda Regionale per le Foreste, Ispettorati Ripartimentali etc.) nell'arco dell'anno solare un numero cumulativo di giornate pari o superiore a 180, gli Enti interessati dovranno incontrarsi con la Regione e con le OO.SS. firmatarie per esaminare, sulla base dei programmi Regionali d'intervento, con quale di essi dovrà instaurarsi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3 — Orario di lavoro

L'orario di lavoro, fissato in 40 ore settimanali dell'art. 9 del C.C.N.L. 29-4-1983 è ripartito in cinque giorni nella misura di 8 ore per ciascun giorno. E' escluso il lavoro nella giornata di sabato. Tale giornata, però sarà considerata lavorativa ai fini previdenziali secondo quanto dispone l'art. 5 della legge 16-2-1977 n. 37.

L'inizio e il termine dell'orario giornaliero di lavoro saranno

concordati tra le R.S.A. e le direzioni degli Enti gestori, ferma restando la pausa di un'ora al giorno per la consumazione del pasto.

Sarà altresì concordata a livello aziendale nel periodo di pericolo di incendi una diversa distribuzione dell'orario di lavoro settimanale a parziale modifica di quanto previsto ai primi due commi del presente articolo.

Fermo restando il limite di orario di 40 ore settimanali, le 40 ore annue per permessi retribuiti, di cui all'art. 12 del CCNL del 22-3-84, saranno goduti dagli aventi diritto, previa comunicazione alla Direzione Lavori, fino ad un massimo di 8 ore alla volta e non in giorni consecutivi.

Art. 4 - Classificazione degli operai

La classificazione degli operai di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 22-3-1983 e di cui ai precedenti contratti integrativi regionali, viene integrata mediante l'inserimento delle seguenti specializzazioni e qualifiche:

A) *Operai specializzati*

— carpentieri in legno o in ferro capaci di eseguire, su disegno, capriate o centine composte o casseformi per armature speciali in opere di cemento armato;

— ferraioli capaci di eseguire e porre in opera su disegno qualunque tipo di armatura in ferro per costruzioni in cemento armato.

B) *Operai qualificati*

— conduttori di motosega;

— coordinatori dei lavori di costruzione di briglie;

— addetti alla collocazione ed alla cucitura del reticolo di gabbioni e alla posa definitiva delle pietre;

— trapiantatori di piantine nei vivai;

— addetti a macchine pneumatiche.

Art. 5 — Incarico di capi ed indennità

I nuovi incarichi di capo squadra possono essere conferiti agli operai già qualificati e a tempo indeterminato almeno da tre anni.

I nuovi incarichi di capo operaio possono essere conferiti agli operai che abbiano già svolto almeno due anni l'incarico di capo squadra o abbiano lavorato almeno da tre anni come operaio specializzato a tempo indeterminato.

I suddetti requisiti non si richiedono agli operai che hanno già svolto l'incarico di capo squadra e capo operaio alla data del 31-12-84.

Nei cantieri dove operano esclusivamente operai a tempo determinato, la scelta dei capi squadra può essere fatta tra questi ultimi sempre che abbiano i requisiti di operai qualificato e dell'anzianità di almeno tre anni.

Agli operai ai quali venga conferito l'incarico di Capo-squadra e di Capo-operaio, è riconosciuta per tale specifico incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del 15% da calcolarsi per i capi squadra sulla retribuzione dell'operaio qualificato e per i capi operai sulla retribuzione dell'operaio specializzato.

Agli effetti del presente articolo per retribuzione si intende la paga base, la contingenza conglobata al 31-1-1977, l'indennità speciale.

Protocollo aggiuntivo

Nella formazione della squadra bisogna attenersi a rigorosi criteri tecnici ed economici in relazione alla tipologia dei lavori, cui la squadra viene adibita.

Pertanto, nell'ambito di ciascun Ente la squadra nei lavori di tipo estensivo non deve di norma essere costituita da un numero di unità inferiore a 20 e nei lavori di sistemazione idrogeologica ed infrastrutturale di norma non deve essere costituita da un numero inferiore a 10 unità.

Art. 6 — Addetti ai compiti di guardiania e vigilanza

L'attribuzione di incarichi fiduciari connessi a compiti di guardiania e vigilanza dovrà corrispondere a precise esigenze tecnico-produttive e comunque dovrà essere conferita scegliendo tra i lavoratori a tempo indeterminato già in forza presso l'Ente.

Art. 7 — Lavori pesanti e nocivi

Sono considerati lavori pesanti:

— il facchinaggio (carico, scarico e trasporto manuale di piantine, materiale roccioso, concimi organici, trasporto con carriola etc).;
— lavori in frana;
— la spicconatura di zone rocciose prevalente nella giornata;
— il taglio del bosco di alto fusto senza l'ausilio di mezzi meccanici;
— lavoro con macchine ed utensili ad aria compressa o ad asse flessibile.

Sono considerati nocivi quei lavori per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione di sostanze tossiche e nocive per l'uomo (presidi sanitari di I, II, III e IV classe), nonché quelli attigui ad acque nere.

Art. 8 — Impossibilità sopravvenuta nella prestazione di lavoro

Nell'ipotesi in cui l'operaio a T. D. giunto sul posto di lavoro non possa iniziare la prestazione o la stessa abbia una durata inferiore a 2 ore, l'operaio ha diritto in ogni caso al pagamento di due ore dela retribuzione giornaiera di qualifica.

Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma, qualora la prestazione abbia una durata superiore a 2 ore e fino a 5 ore, l'operaio ha diritto al pagamento del 75% della retribuzione giornaliera di qualifica; qualora la prestazione abbia una durata superiore a 5 ore, il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione giornaliera di qualifica.

In tutti i casi disciplinati dal presente articolo l'operaio ha diritto all'indennità chilometrica o di percorso.

Art. 9 — Indennità chilometrica

L'indennità chilometrica di cui all'ultimo comma dell'art. 27 del CCNL del 29 aprile 1983 è determinata come segue:

L. 1.800 per spostamenti oltre i 4 Km. e fino a 12 Km. fra andata e ritorno.

L. 3.300 per spostamenti oltre i 12 » » » » 20 » fra andata e ritorno.

L. 4.000 per spostamenti oltre i 20 » » » » 30 » fra andata e ritorno.

L. 4.500 per spostamenti oltre i 30 » » » » 40 » fra andata e ritorno.

Per spostamenti superiori a 40 Km. tra andata e ritorno, oltre al rimborso di L. 4.500, spetta un ulteriore rimborso di L. 120 per ogni Km. percorso in più oltre i primi 40.

Le percorrenze vanno misurate sulla strada rotabile di più breve collegamento. Il punto di partenza per il comune di residenza del lavoratore è riferito alla Cassa municipale, mentre per i lavoratori residenti in frazioni o borgate, esso è da individuarsi nel centro del perimetro urbano della frazione o borgata medesima.

Il punto terminale mediano è riferito al centro del cantiere.

Impegno a verbale

Le parti stipulanti il presente contratto integrativo si impegnano ad incontrarsi in epoca successiva al mese di febbraio 1986 allo scopo di verificare la congruità degli importi dell'indennità chilometrica di cui al precedente articolo in relazione a sensibili variazioni del prezzo del carburante eventualmente intervenute posteriormente alla stipula del presente contratto.

Art. 10 — Attrezzi di lavoro

All'operaio sono forniti dal datore di lavoro gli attrezzi di lavoro.

Nel caso in cui l'operaio venga autorizzato ad usare propri attrezzi di lavoro deve essergli corrisposta dal datore di lavoro una indennità di L. 200 giornaliere.

Art. 11 — Permessi straordinari

In caso di decesso di parenti di primo grado e del coniuge, l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di giorni 2 e l'operaio a tempo determinato ad un permesso non retribuito di giorni 2 da recuperare.

Il permesso di cui sopra, per gli operai a tempo indeterminato, non è conteggiabile nelle ferie.

Art. 12 — Congedo matrimoniale

Il congedo straordinario retribuito di cui all'art. 15 del C.C.N.L. del 22-3-1984 spetta solo agli operai a tempo indeterminato.

Gli operai a tempo determinato possono invece godere di permesso non retribuito di pari durata, con possibilità del recupero delle giornate entro il periodo dell'apertura dei cantieri e con la garanzia, in ogni caso, che il suo livello occupazionale non subirà abbassamento.

Art. 13 — Conservazione del posto in caso di malattia o infortunio

Gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia nel caso di malattia o di infortunio, hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni.

Ove trattasi di infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL, la conservazione del posto deve essere mantenuta fino a guarigione clinica e comunque fino a quando l'INAIL eroga l'indennità temporanea.

Agli operai con rapporto di lavoro a tempo determinato che a causa di malattia o infortunio non hanno potuto completare il numero delle giornate per le quali sono stati assunti, perché non è stato possibile, per difficoltà di organizzazione aziendale

accertate dalle parti il recupero delle stesse entro il periodo presumibile di durata del rapporto di lavoro, va garantito per l'anno successivo il livello occupazionale dell'anno precedente più favorevole.

Art. 14 — Trattamento economico

A) La retribuzione degli operai con rapporto di lavoro a tempo determinato è costituita dalla paga-base contingenza, indennità speciale e III elemento, secondo quanto previsto agli articoli 16117/18 del C.C.N.L. 29-4-1983.

B) La retribuzione degli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituita da: paga base, indennità di contingenza e indennità speciale, venendo meno il III elemento per effetto della disciplina costituita degli istituti di cui ai successivi articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Art. 15 — Ferie

Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta per ogni anno di effettivo servizio prestato un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative, compresi i sabati.

Nell'ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi di servizio prestati.

Le frazioni di mese vengono arrotondate per difetto se sono inferiori o pari a 15 giorni e vengono arrotondate per eccesso se sono superiori a 15 giorni.

Nello stabilire il periodo di godimento delle ferie si deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratori.

Art. 16 — Tredicesima mensilità

Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta per ogni anno di effettivo servizio prestato, una tredi-

cesima mensilità di importo pari a 173,33 volte l'importo orario della retribuzione costituita dagli elementi indicati alla lett. B del precedente art. 14, in atto alla data del mese di dicembre dello stesso anno.

La tredicesima mensilità viene erogata nel mese di dicembre.

Nell'ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati.

Le frazioni di mese vengono arrotondate per difetto se sono inferiori o pari a 15 giorni e vengono arrotondate per eccesso se sono superiori a 15 giorni.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno solare i ratei di tredicesima mensilità vengono calcolati sulla base della retribuzione in atto alla data di cessazione del rapporto.

Art. 17 — Quattordicesima mensilità

Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno effettivo di servizio prestato, una quattordicesima mensilità di importo pari a 173,33 volte l'importo orario della retribuzione, costituita dagli elementi di cui alla lett. B del precedente art. 14, in atto alla data del mese di giugno dello stesso anno.

Nell'ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14ª mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese vengono arrotondate per difetto se sono inferiori e pari a 15 giorni e vengono arrotondate per eccesso se sono superiori a 15 giorni.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno solare, i ratei di quattordicesima vengono calcolati sulla base della retribuzione, come sopra determinata, in atto alla data di cessazione del rapporto.

Art. 18 — Indennità di anzianità

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato all'operaio è dovuta una indennità, commisurata all'anzianità di servizio maturata, in ragione di 26 giornate lavorative per ogni anno di effettivo servizio.

La retribuzione da prendersi a base per la determinazione dell'indennità di anzianità è quella ultima cui l'operaio ha diritto alla cessazione del rapporto.

A seguito della legge 31-3-1977 n. 91 gli aumenti di contingenza scattati posteriormente al 31-1-1977 sono esclusi dal computo della retribuzione da prendere a base per la determinazione dell'indennità di anzianità.

La liquidazione di detta indennità deve computarsi per dodicesimi per le eventuali frazioni di anno.

In caso di morte dell'operaio l'indennità di anzianità è dovuta agli aventi diritto in base all'art. 2122 del C.C.

Art. 19 — Festività nazionali e infrasettimanali

Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta il godimento delle festività Nazionali e infrasettimanali di cui all'art. 13 del C.C.N.L. del 29-4-1983. Per quanto riguarda il trattamento spettante per le festività soppresse con la legge 5-3-1977, n. 54 di cui al precedente comma, trova applicazione la seguente disciplina.

Agli operai di cui al presente articolo, che prestino la loro opera nelle cinque festività soppresse con la legge n. 54/1977 (art. 1, I comma), sono concessi 5 giorni di riposo compensativo.

Qualora in alcune delle predette festività soppresse non venga effettuata prestazione lavorativa, il numero dei giorni di riposo compensativo sarà proporzionalmente ridotto in relazione al numero dei giorni di omessa prestazione lavorativa.

I periodi di godimento del predetto riposo compensativo, non cumulabile con le ferie ordinarie annuali, saranno concor-

dati tra gli interessati, assistiti dalla RSA, ed il Consorzio, in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative dell'Ente tenuto anche conto, per quanto possibile, delle richieste dei lavoratori.

Qualora esigenze di produttività, funzionali ed organizzative, ostino alla concessione del riposo compensativo, può concordarsi, tra il Consorzio e la RSA che, in luogo del medesimo, agli operai di cui al presente articolo venga attribuito, per le prestazioni lavorative effettuate nelle cinque festività soppresse con la legge 54/1977 (art. 1. I comma) la corresponsione, in aggiunta al normale trattamento economico, di una giornata di retribuzione ordinaria (costituita da paga base, contingenza e indennità speciale) per ogni giorno di lavoro effettuato in occasione di festività soppresse.

Agli operai di cui al presente articolo, che prestino la loro opera il 2 giugno e il 4 novembre, festività Nazionale la cui celebrazione è stata spostata, rispettivamente, alla domenica di giugno e di novembre, compete, in aggiunta al normale trattamento economico, una giornata in più di retribuzione ordinaria (costituita da paga base, contingenza e indennità speciale) per ciascuno dei due predetti giorni.

Art. 20 — Preavviso

Ad integrazione di quanto previsto al V comma dell'art. 33 del C.C.N.L. 29-4-1983 le parti convengono quanto segue.

In caso di rapporti di lavoro di durata superiore a 6 mesi è dovuto dalla parte recedente un preavviso di 15 giorni.

Art. 21 — Formazione professionale

In attuazione dell'art. 36 del C.C.N.L. del 22 marzo 1984 e per una maggiore produttività del lavoro, la Regione realizzerà a partire dal 1985 corsi di formazione professionale con qualifiche poli-funzionali coerenti con il programma di intervento.

Allo scopo di cui al precedente comma verrà istituito un

gruppo di lavoro paritetico a livello Regionale con l'incarico di elaborare, entro 3 mesi dalla firma del presente contratto, un progetto di programma di attività formativa, da presentare agli Assessorati Regionali dell'Agricoltura e Foreste e della Pubblica Istruzione, che sia coerente con gli obiettivi dello sviluppo delle zone interne e di quelli contenuti nel piano di raccordo.

Art. 22 — Diritti sindacali

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 38 del C.C.N.L. del 22 marzo 1984, si concorda quanto segue.

Il limite previsto alla lett. A dell'art. 23, della legge 20-5-1970 n. 300, già elevato di 2 ore mensili dal Contratto Nazionale, è elevato di ulteriori 2 ore mensili.

In base al comma precedente, il computo delle ore riferite ai cantieri ed agli operai esistenti nella regione, porta ad un complessivo di ore pari a n. 43.200 annue. Le parti si danno atto che le suddette ore saranno utilizzate senza limiti di cumulabilità dalle OO.SS. con ripartizione paritaria della Federbraccianti, della FISBA e della UISBA.

Il II comma della lett. D dell'art. 38 del C.C.N.L. viene così modificato: gli anzidetti permessi non possono superare il limite di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell'arco di 6 mesi di lavoro per i dirigenti provinciali e regionali e di 12 giorni lavorativi, non superiori a 3 giorni consecutivi, per i dirigenti nazionali.

Art. 23 - Vertenze - Commissione paritetica regionale

Ai sensi dell'art. 40 del C.C.N.L. del 29 aprile 1983 è istituita in sede regionale una Commissione intersindacale paritetica composta come segue: 3 membri nominati dalla Circoscrizione SNEBI della Calabria di cui uno designato dalla Regione 3 membri designati dalle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto in ragione di 1 membro per ciascuna Organizzazione.

Nel caso in cui la controversia si verifichi con Enti datori di lavoro diversi dai Consorzi di bonifica lo SNEBI si impegna a sostituire un membro della commissione con un rappresentante dell'Ente interessato.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di un ugual numero di rappresentanti delle parti, e comunque il numero dei componenti la commissione non dovrà essere inferiore a 4.

Rientrano nei compiti della Commissione paritetica:

a) l'interpretazione autentica del presente contratto integrativo;

b) il tentativo di conciliazione delle eventuali controversie collettive ed individuali.

Ai fini di cui alla lettera a) del precedente comma nonché per il tentativo di conciliazione di eventuali controversie collettive, la Commissione si riunisce, su richiesta di uno dei sindacati firmatari del presente contratto, entro 15 giorni dell'avvenuta denuncia.

Per quanto riguarda le controversie individuali, le parti, a livello locale o aziendale dovranno esperire il tentativo di conciliazione entro 15 giorni dell'avvenuta denunzia.

Nel caso di mancata conciliazione a livello locale delle controversie individuali la parte che abbia interesse potrà richiedere, tramite l'Organizzazione Sindacale cui aderisce o ha conferito mandato, la convocazione della Commissione di cui al presente articolo che dovrà avvenire da parte dello SNEBI entro 10 giorni dalla richiesta.

La Commissione intersindacale regionale dovrà pronunciarsi entro 15 giorni dalla data della riunione.

Su ogni questione di cui è investita la Commissione regionale decide sempre in via definitiva con il voto favorevole di tutti i presenti.

Esperiti infruttuosamente i tentativi di conciliazione in sede locale e regionale le parti hanno la più ampia libertà di azione.

La Commissione paritetica svolge altresì attività di divulgazione e spiegazione delle norme contrattuali, al fine di prevenire il contenzioso o vertenze e di promuovere un clima di serena e proficua collaborazione nei cantieri di lavoro.

Al costo per il funzionamento e lo svolgimento dei compiti della citata Commissione si farà fronte con un versamento di L. 50 a giornata lavorativa da parte degli Enti ed Uffici del settore interessato.

Art. 24 — Deccorrenza e durata

Il presente contratto in vigore ai fini economici dall'11-1-1985 al 31-12-1985.

REGOLAMENTO DELLE TRATTENUTE PER IL CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE REGIONALE

Art. 1

Il Contributo di assistenza contrattuale che gli operai forestali intendono versare alle Organizzazioni Sindacali regionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto sarà corrisposto a tali Organizzazioni unitariamente tramite ritenuta sulla retribuzione giornaliera o mensile da effettuarsi dalle singole Amministrazioni nella misura e con le modalità indicate nei successivi articoli del presente regolamento.

Art. 2

La ritenuta sarà effettuata dalle Amministrazioni (salva sempre la volontà contraria dei singoli operai da manifestare, in ogni momento, attraverso l'inoltro all'amministrazione dalla quale dipendono di una espressa dichiarazione conforme all'allegato fac-simile che sarà a cura delle Amministrazioni medesime consegnato a ciascun operaio che ne faccia espressa richiesta), a seguito di apposita comunicazione scritta dall'Ammini-

strazione da consegnarsi nel mese antecedente a quello in cui si inizia ad effettuare la prima ritenuta.

Resta, comunque, salva, per l'operaio la possibilità di manifestare la volontà contraria alla ritenuta in una forma equipollente a quella indicata nel comma precedente.

Art. 3

L'importo della ritenuta, da effettuarsi sull'ammontare netto delle retribuzioni giornaliere o mensili viene fissato in lire 150 giornaliere.

La ritenuta sarà effettuata dalle Amministrazioni in coincidenza col pagamento della retribuzione ai singoli operai.

Art. 4

Mensilmente l'Amministrazione dispone il versamento delle relative somme a favore delle Organizzazioni Sindacali, mediante accredito sull'apposito conto corrente intestato unitariamente alle Organizzazioni medesime.

F A C - S I M I L E

Il sottoscritto

con la presente dichiara espressamente che non intende effettuare alcun versamento per contributo di assistenza contrattuale a favore delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. 3-5-1979.

In conseguenza, nessuna ritenuta sulla retribuzione deve essere effettuata (o proseguita) da codesta Amministrazione per il titolo sopra specificato dalla data di ricezione della presente dichiarazione, la quale deve intendersi anche, per quanto di ragione, quale revoca espressamente di ogni e qualsiasi assenso al riguardo prestato dal sottoscritto.

INDICE

Composizione delle parti Pag. 3

Premessa » 5

Art. 1 - Costituzione del rapporto » 7

Art. 2 - Garanzie occupazionali » 7

Art. 3 - Orario di lavoro » 8

Art. 4 - Classificazione degli operai » 9

Art. 5 - Incarico di capi ed indennità » 10

Art. 6 - Addetti ai compiti di guardiania e vigilanza » 11

Art. 7 - Lavori pesanti e nocivi » 11

Art. 8 - Impossibilità sopravvenuta nella prestazione di lavoro » 11

Art. 9 - Indennità chilometrica » 12

Art. 10 - Attrezzi di lavoro » 12

Art. 11 - Permessi straordinari » 13

Art. 12 - Congedo matrimoniale » 13

Art. 13 - Conservazione del posto in caso di malattia o infortunio » 13

Art. 14 - Trattamento economico » 14

Art. 15 - Ferie » 14

Art. 16 - Tredicesima mensilità » 14

Art. 17 - Quattordicesima mensilità » 15

Art. 18 - Indennità di anzianità » 16

Art. 19 - Festività nazionali e infrasettimanali . . » 16

Art. 20 - Preavviso » 17

Art. 21 - Formazione professionale » 17

Art. 22 - Diritti sindacali » 18

Art. 23 - Vertenze - Commissione paritetica regionale » 18

Art. 24 - Decorrenza e durata » 20

Regolamento delle trattenute per il contributo di assistenza contrattuale regionale » 20

TIPOLITOGRAFIA IIRITI - VIA DEMETRIO TRIPEPI, 65-67 - REGGIO CALABRIA